



Il danno da premorienza: tabella di Roma

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 febbraio 2025 n. 2641, conferma che: “*qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, **l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato** e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale d’invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti, **restando perciò possibile e utile parametro equitativo quello delle tabelle romane** (Cass., 29/12/2021, n. 4193, Cass., 29/05/2024, n. 15112)”*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

29 Mar 2025